

113.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	2768	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2754
<b>Disegno di legge di conversione S. 1105</b> (Approvato dal Senato) <b>n. 1685:</b>		(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	2759
(Articolo unico) .....	2749	<b>Missioni vevoli nella seduta del 13 dicembre 1994</b> .....	2763
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2749	<b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazione) .....	2768
<b>Disegno di legge di conversione n. 1674:</b>		<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .....	2763
(Articolo unico) .....	2753	<b>Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione</b> (Trasmissione di documento) .....	2763
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	2753		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 1105. — CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 7 NOVEMBRE 1994, N. 621,  
RECANTE ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI  
RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA  
COMUNE (APPROVATO DAL SENATO) (1685)*

---



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

2. L'EIMA eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 643, RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE E DI MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1993, N. 33, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'EFIM (1674)*

---





**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, è convertito in legge, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e 19 settembre 1994, n. 545.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. I dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri

conseguenti si provvede con le modalità e i limiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 ».

*All'articolo 3, al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « con decreto del Ministro del tesoro » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM ».*

*All'articolo 10, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle società controllate dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, nonché delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a decorrere dal 1° luglio

1995, nei limiti e con le condizioni previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

### ARTICOLO 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e com-

mercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori, nonché nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

## ARTICOLO 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro ».

## ARTICOLO 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## ARTICOLO 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettere a) e b), » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4 ».

## ARTICOLO 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decor-

renza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

4-quinquies. Per le società di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma 4-ter è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

## ARTICOLO 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate

presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore ».

#### ARTICOLO 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi ».

#### ARTICOLO 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi. ».

#### ARTICOLO 10.

1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, è ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purché il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

#### ARTICOLO 11.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e

società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati ».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: « liquidare società controllate, » sono aggiunte le seguenti: « di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni, ».

#### ARTICOLO 12.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 21 novembre 1994.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### ART. 1-bis.

*(Cessione società informatica EFIM).*

1. Il Commissario liquidatore dell'EFIM, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto presenta al Ministro del tesoro un programma per la ristrutturazione delle aziende operanti nel comparto dell'informatica.

2. Ai fini della razionalizzazione dell'insieme delle società di informatica controllate dai disciolti enti delle partecipazioni statali, il programma prevede la cessione ad IRI spa delle società di informatica EFIM (EFIMDATA).

3. Al fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione del programma si provvede a valere sulla disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge

19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

#### 1. 01.

Carazzi, Luigi Marino, Guerra.

#### ART. 3.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al Commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferite tutte le competenze e i poteri già attribuiti al Commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni. In particolare il Commissario potrà trattenere in servizio fino al termine della liquidazione coatta non più di trentacinque unità di personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della gestione liquidatrice.

#### 3. 1.

Baccini.

#### ART. 5.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al comma 1, lettera b ), dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono premesse le parole: « entro il 31 dicembre 1995 ».

#### \* 5. 1 (formulazione corretta).

Cornacchione Milella, Vigneri.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al comma 1, lettera b ), dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono premesse le parole: « entro il 31 dicembre 1995 ».

#### \* 5. 2 (formulazione corretta).

Battaglia.

## ART. 8.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il recupero delle imposte e delle somme non corrisposte per effetto della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato nei limiti e fino a concorrenza dell'estinzione dei debiti da parte dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i debiti liquidati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il recupero delle imposte sospese deve essere effettuato entro trenta giorni dall'effettivo incasso dei crediti da parte delle imprese sopracitate.

1-ter. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1995.

\* 8. 1.

Cornacchione Milella, Vigneri.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il recupero delle imposte e delle somme non corrisposte per effetto della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato nei limiti e fino a concorrenza dell'estinzione dei debiti da parte dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i debiti liquidati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il recupero delle imposte sospese deve essere effettuato entro trenta giorni dall'effettivo incasso dei crediti da parte delle imprese sopracitate.

1-ter. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1995.

\* 8. 2.

Battaglia.

## ART. 10.

*All'articolo 10, comma 1, premettere le seguenti parole:* Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del presente decreto,.

10. 4.

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* cessato dal rapporto *fino alla fine del comma con le seguenti:* in forza alla data del 21 luglio 1993.

10. 2.

Carazzi, Luigi Marino, Guerra.

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

6-bis. Il personale delle società controllate del soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, nonché delle società finanziarie e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM viene trasferito, a partire dal 1° luglio 1995, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, prevista intesa con l'amministrazione interessata.

10. 3. Carazzi, Campatelli, Ferrante,  
Luigi Marino, Guerra, Di  
Rosa.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 13 dicembre 1994.**

Aimone Prina, Aloi, Aloisio, Anedda, Arata, Arlacchi, Bampo, Benedetti Valentini, Bindi, Bonato, Boffardi, Cecchi, Cipriani, Comino, Costa, Diana, D'Onofrio, Evangelisti, Fumagalli Carulli, Gaggioli, Gasparri, Gubert, Indelli, La Cerra, Lo Porto, Lucchese, Marano, Maroni, Matrangola, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Michelini, Ostinelli, Parlato, Perale, Porcu, Pulcini, Rocchetta, Rosso, Saraceni, Schettino, Segni, Stroili, Teso, Tofani, Tortoli, Tremaglia, Trevisanato, Urbani, Valducci.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 12 dicembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

INNOCENTI ed altri: « Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali » (1754);

PEZZELLA: « Istituzione della soprintendenza archeologica di Frattamaggiore » (1755);

GODINO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Chioggia » (1756).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.**

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 9 dicembre 1994, con la quale si dispone quanto segue:

1) a parziale modifica dell'ordinanza emessa il 30 novembre 1994 – con la quale si dichiara la legittimità di sedici richieste di referendum presentate nell'anno 1994 e si riformula taluno tra i quesiti referendari – il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 4, concernente la disciplina della cassa integrazione straordinaria, in seguito a richiesta dei promotori ed a correzione di errori materiali, è integralmente riformulato nei termini seguenti:

« Volete voi che sia abrogata la legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:

articolo 3;

articolo 4;

legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione", limitatamente al-

*l'articolo 1, comma 4:* “Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000;

*il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9,* recante “Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'*articolo 1, comma 4:* “Il provvedimento del CIPE importa l'autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164,” e *comma 5:* “Il detto trattamento di integrazione salariale spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia”;

*il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,* recante “Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli *articoli 1 e 2*”;

*il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80,* recante “Norme per agevolare la mobilità

dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'*articolo 4-bis*;

*la legge 5 agosto 1981, n. 416,* recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”, limitatamente all'*articolo 35*;

*il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,* recante “Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore di dipendenti di datori di lavoro privati operanti nella provincia di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'*articolo 2, comma 4:* “Ai dipendenti di cui ai commi precedenti è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni”, e all'*articolo 4*;

*la legge 23 luglio 1991, n. 223,* recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, limitatamente alle seguenti parti:

*articolo 1, comma 1:* “La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal

trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.”; *comma 2*: “La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.”;

*articolo 2*;

*articolo 3, comma 1*: “Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.” e *comma 2*: “Entro il termine di scadenza di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque

titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.”;

*articolo 12*;

*il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, limitatamente alle seguenti parti:*

*articolo 7, comma 4*: “Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate”, *comma 6-bis*: “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna Spa (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito

dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; *comma 6-ter*: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità"; *comma 6-quater*: "Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni"; *comma 6-quinquies*: "Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993."; *comma 7*: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi nei limiti di spesa di 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995."; *comma 9, capoverso 3*: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; *comma 10*: "per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato

all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi"; *comma 10-ter*: "Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";

*articolo 9-quater, comma 2*: "Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi."; *comma 3*: "I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."; *comma 4*: "Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.";

*decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente all' *articolo 1*, limitatamente al *comma 1*: "1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l' andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale."; *comma 2*: "In attesa dell' entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori."; *comma 3*: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l'esame congiunto di cui all' articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie

valutazioni, al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento."; *comma 4*: "Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli fra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio"; *comma 5*: "Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

« L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle

ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera *b)*, sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati»; *comma 7*: "A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria." ? ».

2) In ordine al quesito ai cui alla richiesta referendaria n. 11, concernente la disciplina della pubblicità radiotelevisiva della concessionaria pubblica, esaminata una memoria avanzata dai promotori a fini di integrazione del medesimo, riconferma l'ordinanza emessa il 30 novembre 1994.

Questa ordinanza è deposita negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.